

DOCUMENTO

Il rendiconto per cassa degli enti del terzo settore



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

DOCUMENTO DI RICERCA

IL RENDICONTO PER CASSA DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

AREA DI DELEGA CNDCEC

Enti del Terzo Settore

CONSIGLIERE DELEGATO

Michele de Taronatti

David Moro

APRILE 2024



Commissione di studio CNDCEC “ETS Enti del Terzo Settore”

Consiglieri delegati

Michele de Taronati – *Vicepresidente Cndcec*

David Moro

Presidente

Lucio Aricò

Segretaria

Serena Giuliano

Componenti Sottocommissione Bilanci ETS

Enrico Pisanelli (Coordinatore)

Alessia Danese

Chiara Borghisani

Cristina Buzzetti

Laura Lunetta

Luisa Angela Vallese

Marina Montaldi

Mario Di Bella

Moschetta Angelo

Paolo Esposito

Patrizia Sideri

Rita Spiccia

Salvo Scaffidi

Altri Componenti Commissione

Nicola Andriollo

Susanna Beretta

Lorenzo Boni

Maria Luisa Calini

Duccio Cucchi

Mario Di Giulio

Andrea Di Lorenzo

Paolo Esposito

Maurizio Falcioni

Antonio Fiorilli

Luigi Gastini

Melissa Lonetti

Massimo Moscatelli

Riccardo Petriagnani

Nicola Reale

Giovanni Rosso

Salvatore Scaffidi Fonti

Cosimo Simone

Francesco Vollono

Diego Davide Ziino

Staff tecnico

Matteo Pozzoli-*Ufficio Legislativo CNDCEC*

Enrico Savio-*Ricercatore FNC*



Sommario

Parte A – Elementi introduttivi	4
1. Riferimenti normativi	4
2. Classificazione delle entrate/uscite	6
3. Corretto inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione “Cassa e Banca”	13
Parte B – Informazioni obbligatorie	15
4. Secondarietà e strumentalità delle attività diverse di cui all’articolo 6 del Codice del Terzo settore	15
5. Rendicontazione delle Raccolte fondi occasionali	17
Parte C – Informazioni facoltative	20
6. Collocazione all’interno del Rendiconto per Cassa dei costi e proventi figurativi	20
Esempio Pratico	21

Parte A – Elementi introduttivi

1. Riferimenti normativi

Il d. lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 recante il “Codice del Terzo settore” (d’ora in avanti anche “CTS”) all’art. 13, comma 2, prevede che “[i]l bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”.

Le principali disposizioni inerenti alla predisposizione del bilancio redatto in forma di rendiconto per cassa sono rinvenibili nel decreto 5 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 aprile 2020, n. 102 (d’ora in avanti anche “DM 5 marzo 2020”) così come aggiornato dall’OIC 35.

A differenza del rendiconto gestionale (modello B del DM 5 marzo 2020), che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio. La diversità sostanziale tra i due prospetti risiede nella circostanza che il sistema di rilevazione, nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo.

La semplificazione conseguente alla rilevazione dei fatti di gestione secondo il criterio monetario, in cui viene meno l’obbligo di redigere sia lo stato patrimoniale che la relazione di missione, è significativa, meno onerosa e meno laboriosa per gli ETS, essendo sufficiente la rilevazione degli incassi e dei pagamenti con la regola della partita semplice.

Tuttavia, anche nell’ambito del menzionato bilancio redatto in forma semplificata, dovrà essere necessariamente specificato in calce al rendiconto per cassa una dichiarazione degli amministratori attestante il c.d. carattere secondario e strumentale delle attività diverse ex articolo 6 del CTS eventualmente svolte ed esplicitate nella sezione B del documento.

In presenza di entrate da “raccolta fondi occasionale” (sezione C 2) gli enti del Terzo settore (d’ora in avanti anche “ETS”) devono, poi, predisporre e depositare nel Registro unico nazionale del Terzo settore (d’ora in avanti anche “RUNTS”), indipendentemente dalla modalità di redazione del bilancio,

un apposito rendiconto riferito a ciascun evento e attività di raccolta fondi, accompagnato da una relazione illustrativa, utilizzando il modello approvato con il DM 9 giugno 2022, (“Linee guida per la raccolta fondi degli enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117”). Ulteriore peculiarità per l’ETS che redige il bilancio nella forma del rendiconto per cassa riguarda l’onere di “inserire” in calce allo stesso i rendiconti delle raccolte fondi occasionali.

Per quanto attiene alle modalità attraverso le quali esplicitare la scelta per la redazione del rendiconto per cassa, si evidenzia che tale opzione si perfeziona tramite comportamento concludente, non essendo prevista per legge alcuna diversa modalità di espressione.

Il calcolo del parametro dei 220.000,00 euro esclude, come indicato dall’Allegato 1 del DM 5 marzo 2020 le entrate relative ai disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto non afferenti alla gestione corrente dell’ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

In questa previsione deve essere letta la scelta operata dal legislatore di dare evidenza delle movimentazioni da investimenti e disinvestimenti e flussi e deflussi di capitali di terzi in forma separata rispetto alle movimentazioni proprie della gestione corrente (o tipica). In assenza di puntuali riferimenti normativi circa il tema del calcolo della soglia di accesso si ritiene che la verifica del superamento o meno del limite dei 220.000 euro debba avvenire considerando il totale entrate della gestione (sezioni A+B+C+D+E) del rendiconto per cassa, con esclusione, come menzionato, delle entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi, quali ad esempio la cessione di beni strumentali o l’introito derivante dall’accensione di un finanziamento bancario.

In ordine agli aspetti temporali si tiene a precisare che il DM 5 marzo 2020 ha stabilito che “ *le disposizioni da esso recate si applicano a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data della pubblicazione*” e, pertanto, in ipotesi di esercizio amministrativo coincidente con l’anno solare, con riferimento bilanci chiusi alla data del 31 dicembre 2021. Nel caso di ETS con esercizi infrannuali (c.d. esercizi a cavallo d’anno), poiché la pubblicazione in Gazzetta del D.M. è avvenuta, come già menzionato, il 18 aprile 2020, la decorrenza dell’obbligo è da identificare con il bilancio relativo al primo esercizio avente inizio dopo predetta data.

Pertanto, a titolo esemplificativo, il superamento del limite dei 220.000 euro da parte di un piccolo ETS che nell’esercizio (t) aveva optato per la redazione del rendiconto per cassa, comporterà che nell’esercizio (t+1) questi si dovrà redigere il bilancio in forma ordinaria (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione). Al contrario se un ETS che ha redatto il bilancio in forma ordinaria

nell'esercizio (t), per opzione o per obbligo, non ha superato il limite dei 220.000 euro di proventi e ricavi nel medesimo esercizio, potrà optare nell'esercizio (t+1) per l'adozione del rendiconto per cassa. La soluzione suggerita porta con sé una intuibile ma inevitabile conseguenza negativa, rappresentata dal fatto che una volta impostato il criterio (cassa o competenza) di rilevazione dei fatti contabili nel corso dell'anno, risulterà arduo (ancorché non impossibile) analizzare con precisione a consuntivo l'entità delle entrate con un criterio diverso da quello utilizzato sino a quel momento.

Si deve ancora rilevare che l'art. 3 comma 2, del CTS dispone che *“per quanto non previsto dal presente Codice, agli enti del Terzo settore si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione”*. Il DM 5 marzo 2020, prevede *“la predisposizione del bilancio d'esercizio degli enti di cui all'art. 13, comma 1 del D. Lgs 117/2017 alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali. La redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai principi e criteri sopra richiamati, in quanto compatibili”*.

L'Organismo Italiano di Contabilità (da ora in avanti anche “OIC”) ha, quindi, emanato nel febbraio 2022 l'OIC 35 Principio contabile ETS (da ora in avanti “OIC 35”). Tale principio contabile si applica *“solo agli enti che redigono il bilancio utilizzando il principio della competenza economica”* (OIC 35, par. 2).

Stante, in ogni caso, quanto sopra esposto, le disposizioni previste con riferimento ai bilanci redatti per competenza economica dal DM 5 marzo 2020 e dall'OIC 35 costituiscono, laddove applicabili, il punto di riferimento anche per la redazione del bilancio d'esercizio redatto nella forma del rendiconto per cassa.

2. Classificazione delle entrate/uscite

Lo schema del rendiconto per cassa, al pari del rendiconto gestionale del Modello B) approvato dal DM 5 marzo 2020, è articolato per aree gestionali, riconducibili alle diverse attività esercitabili dall'ETS e così rappresentate:

- a) uscite/entrate da **attività di interesse generale**: riferite alle attività di interesse generale disciplinate all'art. 5 del CTS;



- b) uscite/entrate da **attività diverse**: riferite alle attività secondarie e strumentali delle precedenti così come disciplinata all'art. 6 del CTS;
- c) uscite/entrate da **attività di raccolta fondi**: riferite alle attività di raccolta fondi, occasionali e non occasionali, disciplinate all'art. 7 del CTS;
- d) uscite/entrate da **attività finanziarie e patrimoniali**: riferite ad operazioni aventi natura finanziaria o patrimoniale, principalmente legata alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare (gestione statico conservativa del patrimonio);
- e) uscite/entrate di **supporto generale**: area residuale che accoglie entrate e uscite non allocate nelle aree precedenti ovvero area autonoma e riferibile alle *“attività di direzione e di conduzione dell'ente che garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne assicura la continuità”*¹.

L'articolazione per aree rappresenta la struttura di attività che caratterizza l'ETS. Il Codice del Terzo Settore, a differenza della disciplina previgente, incardina la qualifica di ETS sullo svolgimento di attività di interesse generale, in forma esclusiva o prevalente, puntualmente indicate all'articolo 5, come requisito *“necessario”* per potersi qualificare come ETS dopo aver conseguito l'iscrizione nel RUNTS.

L'attività di rendicontazione degli enti ha come scopo principale quello di informare i terzi sull'attività realizzata nell'adempimento della missione istituzionale ed ha, come oggetto, le modalità attraverso le quali l'ente ha acquisito ed impiegato le risorse nello svolgimento di tali attività. Come indicato nel DM 5 marzo 2020, ciascuna area gestionale dovrebbe *“misurare il risultato”* dell'attività ivi riconducibile. Tale affermazione, presuppone una valutazione legata al ciclo economico degli enti non profit. Infatti, a differenza delle imprese che remunerano i fattori della produzione attraverso la vendita del bene/servizio prodotto, la logica che governa gli enti non profit è diametralmente opposta e da ricercarsi essenzialmente nel soddisfare bisogni e perseguire interessi a beneficio collettivo o comunque in forma più ampia rispetto agli interessi dei loro singoli aderenti mediante il reperimento di fonti come quote associative, raccolta fondi, contributi pubblici o privati, congiuntamente alla possibilità di remunerazione commerciale mediante lo svolgimento di attività d'impresa.

Al fine di assolvere al compito di rappresentare e misurare il risultato di ogni area gestionale il criterio, in ordine alle entrate, può essere individuato *“nel tipo di attività che è stata posta in essere per conseguire detta entrata (provenienza)”*.

¹ Raccomandazione n. 1/2001 Cndc.

La struttura fissa adottata dal legislatore per definire lo schema di rendiconto per cassa degli ETS, restituisce una distribuzione “per sezioni” di attività o gestioni volta a distinguere il concorso che ciascuna di queste reca alla formazione dell’avanzo o disavanzo di gestione in forma di “saldo di liquidità”.

In sede di esame delle poste sono emerse talune problematiche legate alla puntuale definizione classificatoria delle singole voci, in ordine: (i) a poste collocate nelle diverse sezioni quali, a titolo esemplificativo, le voci di entrata, rispettivamente, da “erogazione liberale” di cui al numero 4) della sezione A), e da “raccolta fondi”, occasionale o continuativa, di cui alla sezione C); (ii) a poste collocate all’interno di singole sezioni quali, a titolo esemplificativo, le voci di entrata di cui alla sezione A), rispettivamente, da “erogazione liberale” di cui al numero 4) e da “contributi da soggetti privati” di cui al numero 6).

L’OIC ha rinviato a successivo approfondimento (*Post Implementation Review*), sulla scorta di adeguate evidenze empiriche, l’individuazione di criteri classificatori unitari, richiamandosi nel frattempo (i) alle definizioni recate dal “Glossario” contenuto nell’allegato al DM 5 marzo 2020 e (ii) alla regola della *disclosure* da parte degli enti in ordine al criterio di classificazione adottato per le voci a perimetrazione di contenuto incerto.

A tal fine e par quanto di nostro interesse, gli ancoraggi sopra richiamati rispettivamente: (i) criterio di conformità, ove sufficiente ed appropriato, alle nozioni *ex* Glossario; e, (ii) trasparenza informativa del criterio di appostazione possono giudicarsi congrui anche in sede di approccio al rendiconto per cassa e fino ad esaurimento della fase di *review* evocata dall’OIC. La *disclosure* può essere agevolmente realizzata dall’ente con annotazione nella sezione (facoltativa) delle “*altre informazioni in calce al rendiconto*”.

Voci della sezione A): uscite ed entrate da attività di interesse generale

Le Uscite

Le voci che descrivono le uscite in questa sezione sono classificate per area di afferenza, secondo quanto già visto in precedenza e, quindi, all’interno delle singole aree per natura, secondo un criterio di segmentazione noto, in quanto in linea con la tassonomia adottata anche in sede di redazione dei bilanci societari: il loro contenuto non sembra poter dar luogo a problematiche di classificazione e di allocazione tra le diverse voci, poiché partitamente distinte e dotate di sufficiente chiarezza, sostenuta

da una prassi e da regole tecniche di inventariazione contabile, mutuabili dagli ambiti *profit*, ormai consolidate.

Le appostazioni nella sezione sinistra del modello riguardano uscite il cui impiego ha direttamente sostenuto la produzione e/o l'erogazione di attività di interesse generale (ad **esempio**: i rimborsi spese a favore di volontari impiegati nell'esercizio di attività socio-assistenziali di cui alla lettera a), comma 1, art. 5, d.lgs. n. 117, da ritenersi collocabili nella voce di uscita n. 4), riferita alle spese per il personale, qui da intendersi a termini complessivi di risorse umane impiegate).

Si deve ritenere concorrano alla sezione A) anche le uscite che, in assenza delle evidenze di diretto impiego nelle attività di interesse generale, sono indirettamente riconducibili alle stesse.

Le Entrate

La voce n. 1 "Entrate da quote associative e apporti da fondatori" della sezione A) accoglie le quote associative correnti versate dagli aderenti al circolo, gli apporti corrisposti da fondatori in sede di costituzione dell'ente, sia i contributi straordinari deliberati dall'organo competente e versati dagli associati, a mero titolo di supporto in conto capitale alle attività di interesse generale (ad esempio, un contributo straordinario richiesto per far fronte alla gestione delle spese per progetti in co-finanziamento con la pubblica amministrazione).

La voce n.2) "Entrate da associati per attività mutuali" accoglie gli importi deliberati dall'organo competente e versati dagli associati, a fronte dello svolgimento da parte dell'ente e in favore degli stessi associati, di attività di interesse generale svolte in attuazione diretta delle finalità istituzionali, governate da logiche "mutuali" e dove il dato economico dell'erogazione è conseguente alla necessità di rispetto del vincolo di equilibrio finanziario.

Nella voce n.3) "Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori" saranno ricomprese le entrate versate da soci e fondatori all'associazione in qualità di corrispettivi; dunque entrate che, a differenza di quelle di cui al punto precedente, sono determinate dall'ente con logiche di tipo economico e caratterizzate dal nesso della diretta correlazione con la prestazione o la cessione ricevute dal socio (ad esempio, le entrate incassate dall'associazione a fronte della partecipazione ad un corso di formazione a suo favore).

Nella voce 6) "*Contributi da soggetti privati*", l'accento posto dal normatore sul dato della contribuzione porta a concludere per un'operazione generativa dell'entrata disinteressato a logiche di controprestazione; in tali termini, tuttavia, non riuscirebbe di per sé a dimostrare autonoma

configurazione rispetto alla voce di entrata n. 4) “erogazioni liberali”; la valutazione delle prassi adottate dagli enti, porta a dirimere secondo quanto segue:

- presso la voce “Erogazioni liberali” trovano sede tutte le entrate affidate all’ente da terzi in forza di un atto donativo “puro”, ossia generativo di ricchezza aggiuntiva in capo all’ETS e di correlato abbattimento patrimoniale in capo a chi lo attua, non richiesto né sollecitato dall’ente per finalità (dichiarate) di destinazione nell’ambito di definite manifestazione, eventi e campagne di raccolta fondi_(in questo secondo caso, l’entrata sarebbe annoverata nella sezione C) del rendiconto per cassa);
- presso la voce “Contributi da soggetti privati” trovano sede entrate di origine non controprestazionale subordinate a sostenere, in genere in parte, le uscite generate da specifiche iniziative (in questo caso, per attività di interesse generale) programmate ed attivate dall’ente.

Nella voce 7) “Entrate per prestazioni e cessioni a terzi”, troveranno evidenza le remunerazioni delle attività di interesse generale, svolte nei confronti di terzi non soci, similmente a quanto allocato nella sezione A 2).

Voci della sezione B): uscite ed entrate da attività diverse

In relazione alle entrate, la classificazione segue altresì i medesimi criteri già visti per la sezione A, tenuto conto delle voci presenti nell’area gestionale di interesse e della natura dell’attività svolta (attività diversa da quelle di interesse generale), per cui:

- presso le voci, rispettivamente, nn. 1, 3 e 5, saranno collocate le entrate originate da rapporti di natura sinallagmatica con le distinte categorie individuate, afferenti lo svolgimento di attività diverse (associati e fondatori, enti pubblici, terzi diversi dai precedenti);
- presso le voci nn. 2 e 4 saranno appostate le entrate per apporti (da enti pubblici o da privati) erogate a titolo di mero sostegno economico-finanziario a fondo perduto di iniziative rientranti tra le finalità istituzionali dell’ente, senza vincolo di corrispettività, inerenti alle attività diverse.

Voci della sezione C): uscite ed entrate da attività di raccolta-fondi

Le entrate riferite alla Sezione C) sono individuate sulla base del criterio individuato dalle Linee Guida² emanate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, incentrato (i) sulla *disclosure* informativa (preventiva e *in itinere*) verso il potenziale donatore circa la destinazione delle risorse nette raccolte³; (ii) sulla richiesta, tramite modalità e mezzi diversi, indirizzata al singolo donatore o al pubblico; tali elementi devono necessariamente assistere la raccolta-fondi, unitamente agli specifici adempimenti organizzativi e formali conseguenti; ed è sulla scorta di siffatta identificazione formale e sostanziale che le entrate ed uscite generate dalla raccolta fondi trovano corretta sede allocativa nella sezione C) del rendiconto.

Le entrate ricevute in raccolte-fondi a titolo donativo, quale che ne sia il criterio modale generativo (erogazione liberale “pura”, o a fronte di cessione di beni o erogazione di prestazioni di modico valore) sono distinte in ragione della sistematicità e continuità delle attività di raccolta in: occasionali o abituali.

Le uscite riferite alle due classi di voci distintive (raccolte abituali e raccolte occasionali) si riferiscono agli oneri direttamente sostenuti per ciascuna di queste (ad esempio, i rimborsi delle spese sostenute dei volontari impiegati durante l’iniziativa, le spese di occupazione di spazi pubblici, le spese per l’acquisto di gadget, ecc.). Rinviano a quanto illustrato nel successivo paragrafo 5, si rileva che la rendicontazione delle raccolte fondi richiesta agli ETS che redigono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa interessa esclusivamente le raccolte fondi occasionali.

² “Linee Guida per la raccolta fondi degli enti di Terzo settore, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117”, approvate dal Consiglio nazionale del terzo settore ed emanate con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 9 giugno 2022.

³ “Nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato. L’ETS in questa fase evidenzia le finalità della raccolta al fine di portare a conoscenza dell’erogante se detti fondi sono diretti alle attività di interesse generale dell’ente o sono mirati a specifici progetti. Elementi, questi, che invece non sono generalmente rinvenibili nello svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del Codice” (Linee guida, pag. 5); e ancora: “I donatori e i beneficiari della donazione hanno diritto di ricevere (o di poter facilmente accedere a) complete ed esaurienti informazioni sull’iniziativa di raccolta fondi. In tal senso l’ETS dovrà predisporre modalità e strumenti idonei a rispondere alle richieste di informazione e comunque fornire ai donatori, parallelamente all’assolvimento degli obblighi verso le Amministrazioni vigilanti, un’informazione chiara, diretta e facilmente comprensibile sull’utilizzo della sua donazione, sul progetto cui è destinata e/o sulle principali attività dell’ETS” (Linee guida, pg. 8).

Voci della sezione D): uscite ed entrate da attività finanziarie e patrimoniali

Le entrate ed uscite della Sezione D) fanno riferimento, come osservato in altra parte del presente Documento, ad una gestione statico-conservativa del patrimonio.

Voci della sezione E): uscite ed entrate da supporto generale

Le uscite e le entrate da supporto generale fanno riferimento, rispettivamente, ad oneri e proventi che non hanno trovato diretta allocazione nelle sezioni precedenti ovvero nell'ambito delle "attività di direzione e gestione", in quanto riferite ad attività che operano trasversalmente a sostegno della gestione complessiva; il presupposto allocativo in questa sezione è la presenza di multiattività segmentabile nelle diverse aree del Rendiconto per cassa (ad esempio, attività di interesse generale e attività diverse).

Dati i presupposti di cui al paragrafo precedente, in quest'area possono trovare allocazione, ad esempio, presso la voce n. 4) "Personale", le uscite per le risorse umane impiegate nella gestione amministrativo-contabile complessiva dell'ente (contabilità generale, analitica, bilancio, controllo di gestione e tesoreria); viceversa, le uscite per il personale (anche in distacco presso l'ente e sempreché il distacco generi oneri a suo carico) dedicato alla rendicontazione di progetti di gestione delle risorse del 5 x mille, troveranno allocazione presso la voce 4) della sezione A.

Nella voce di entrata n. 1), troveranno collocazione gli incassi da rifusione degli oneri per il personale distaccato presso altri enti, o "comandato" presso i Patronati in forza dell'istituto di cui alla legge 30 marzo 2001, art. 6, comma 1.

Si deve registrare anche la prassi di taluni ETS concentrati su una singola attività di interesse generale di imputare le entrate e le uscite di struttura generale direttamente alla Classe A.

La classificazione delle uscite per oneri comuni a più attività

La tematica degli oneri comuni riguarda gli enti la cui multiattività si dispone presso gestioni distinte, e dunque si manifesta laddove l'ente non svolga in via esclusiva attività di interesse generale.

In questi casi la gestione registra in via ordinaria uscite per spese che possono essere non direttamente riconducibili ad una delle aree di attività rendicontate nelle diverse sezioni del prospetto per cassa.

Ove ricorrano condizioni di sostenibilità tecnica ed appropriatezza dell'imputazione, l'ente può valutarne l'attribuzione proporzionale sulla base di criteri oggettivi e coerenti con la natura della spesa da ripartire (ad esempio le utenze per il riscaldamento della sede sociale potrebbero essere frazionate in base ai metri cubi degli/le spazi/aree destinati/e alle attività, rispettivamente, di interesse generale, e diverse).

3. Corretto inserimento del saldo iniziale delle consistenze liquide nella sezione "Cassa e Banca"

Il DM 5 marzo 2020 prevede l'indicazione nel modello di rendiconto del saldo di cassa e banca.

Il legislatore, infatti, nel prospetto del Mod. D "Rendiconto per cassa", ha istituito una apposita e successiva sezione rispetto a quella di determinazione del risultato d'esercizio in cui tenere conto di tali eventi finanziari per giungere più facilmente alla "quadratura" della corretta rilevazione dei valori economici (ovvero i costi e ricavi o entrate e uscite).

Con Nota 14 luglio 2022, n. 10538 la Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche ha fornito chiarimenti in merito alla corretta modalità di contabilizzazione e inserimento del saldo iniziale della consistenza liquida nella sezione "Cassa banca", utilizzabile dagli ETS diversi dalle imprese sociali con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro.

Dall'esame della normativa di riferimento e considerando i chiarimenti ufficiali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si precisa quanto segue:

- il saldo iniziale delle consistenze liquide dell'esercizio (t) coincide con il saldo finale dell'esercizio (t-1), calcolato alla chiusura dell'annualità precedente. Tale valore, inserito nella sezione "Cassa e banca" alla colonna (t-1) rappresenta pertanto, allo stesso tempo, il saldo iniziale di liquidità dell'esercizio corrente (t).
- alla fine dell'esercizio corrente, nella colonna (t), verrà inserito il saldo finale delle disponibilità liquide, pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t - 1) +/- le risultanze dell'esercizio in corso che possono aver generato nuova liquidità o, al contrario, assorbito quella esistente.

Esempio di compilazione del Saldo di cassa, schema di cui al Modello D del DM 5 marzo 2020

Nell'esempio proposto, (t - 1) rappresenta l'esercizio 2022; (t) rappresenta l'esercizio 2023.

	Es. t 2023	Es. t-1 2022
Avanzo/disavanzo d'esercizio prima di investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	40	30
Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziamenti (+/-)	-	-
Avanzo/disavanzo complessivo (+/-)	40	30

	Es. t 2023	Es. t-1 2022
Cassa e banca	70	30
Cassa	30	10
Depositi bancari e postali	40	20

Al 31 dicembre 2022 (t-1), il saldo delle disponibilità liquide sono pari a 30: tale importo corrisponde alle disponibilità liquide equivalenti al termine del precedente esercizio (2022) e, allo stesso tempo, rappresenta le disponibilità di inizio esercizio corrente (2023).

Per effetto della gestione corrente (2023), potrebbero essere generata nuova liquidità o potrebbe essere assorbita quella esistente.

Al 31 dicembre 2023 (t), le disponibilità liquide sono pari a 70, perché nel corso dell'esercizio è stato generato +40.

Quindi, al termine dell'esercizio (t 2023), le disponibilità liquide saranno pari al valore precedentemente inserito nella colonna (t-1 2022) +/- le risultanze dell'esercizio in corso.

Così nell'esempio pratico

Saldi finali al 31/12/2022	30
Saldi iniziali al 01/01/2023	30
<i>Incremento nell'esercizio corrente</i>	<i>40</i>
Saldi finali al 31/12/2023	70

Parte B – Informazioni obbligatorie

4. Secondarietà e strumentalità delle attività diverse di cui all'articolo 6 del Codice del Terzo settore

A norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, gli ETS diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il legislatore prevede all'art. 6 del citato Codice che gli ETS possano esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, a condizione che:

- l'atto costitutivo o lo statuto lo consentano; e
- siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

Ciò che rileva è che le attività diverse devono essere tese, indipendentemente dalla tipologia delle stesse, a sostenere, promuovere ed agevolare il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Ente. L'art. 3 comma 1 del decreto n. 107 del 19 maggio 2021 (d'ora in avanti anche "decreto 107/2021") ha definito i criteri ed i limiti affinché un ETS possa esercitare attività diverse e le stesse possano considerarsi come tali, disponendo che le attività diverse si considerano secondarie rispetto alle attività di interesse generale qualora, in ciascun esercizio, ricorra una delle seguenti condizioni:

- a) i relativi ricavi non siano superiori al 30% delle entrate complessive dell'ente del Terzo settore;
- b) i relativi ricavi non siano superiori al 66% dei costi complessivi dell'ente del Terzo settore.

È sufficiente che una delle due condizioni sia soddisfatta. Nel documentare il carattere secondario delle attività di cui all'art. 6 del medesimo decreto l'organo di amministrazione dell'ETS, deve evidenziare il criterio a tal fine utilizzato tra quelli di cui sopra. Il decreto 107/2021 all'art. 3, comma 3, ha chiarito che, ai fini del computo della percentuale di cui al comma 1, lettera b), i costi complessivi dell'ETS includano anche:

- a) i costi figurativi relativi all'impiego di volontari iscritti nel registro di cui all'articolo 17, comma 1, del CTS, calcolati attraverso l'applicazione, alle ore di attività di volontariato effettivamente

prestate, della retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dai contratti collettivi, di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

- b) le erogazioni gratuite di denaro e le cessioni o erogazioni gratuite di beni o servizi, per il loro valore normale;
- c) la differenza tra il valore normale dei beni o servizi acquistati ai fini dello svolgimento dell'attività statutaria e il loro costo effettivo di acquisto.

Ai fini del computo delle percentuali di cui al comma 1 non sono considerati, né al numeratore né al denominatore del rapporto, i proventi e gli oneri generati dal distacco del personale degli ETS presso enti terzi.

Esempio di calcolo:

Nella seguente tabella vengono evidenziati 3 esempi di calcolo così suddivisi:

colonna 1 - rispetto di entrambe i limiti di cui al Decreto 19 maggio 2021, n. 107;

colonna 2 - rispetto del limite dei costi (*ricavi non superiori al 66% dei costi complessivi*);

colonna 3 – rispetto del limite delle entrate (*ricavi non superiori al 30% delle entrate complessive*)

Parametri D.M.Lavoro n. 107	esempio 1	esempio 2	esempio 3
a. Ricavi da attività diverse ETS	10.000,00 €	35.000,00 €	11.500,00 €
b. Di cui proventi da distacco del personale	2.500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
c. Ricavi da attività diverse rettificate (a-b)	7.500,00 €	34.000,00 €	11.000,00 €
Calcolo secondarieta'			
d. Entrate complessive	50.000,00 €	40.000,00 €	38.000,00 €
e. Di cui proventi da distacco del personale	5.000,00 €	4.500,00 €	500,00 €
f. Entrate complessive rettificate (d-e)	45.000,00 €	35.500,00 €	37.500,00 €
LIMITE DEL 30% (su f)	16,67%	95,77%	29,33%
Rispetto del limite delle entrate	ok	mancato rispetto	ok
g. Costi complessivi	26.000,00 €	25.000,00 €	18.000,00 €
h. Di cui costi da distacco del personale	1.500,00 €	2.000,00 €	3.500,00 €
i. Costi figurativi	3.500,00 €	40.000,00 €	200,00 €
j. Costi complessivi rettificati (g-h+i)	28.000,00 €	63.000,00 €	14.700,00 €
LIMITE DEL 66% (su j)	26,79%	53,97%	74,83%
Rispetto del limite dei costi	ok	ok	mancato rispetto

Procedendo al calcolo dei limiti di cui al comma 1, articolo 3 del decreto 107/2021, notiamo che l'ente nell' "esempio in colonna 1" li ha rispettati entrambi. Infatti il rapporto percentuale tra i ricavi da attività diverse ed entrate complessive non supera il 30%, così come il rapporto percentuale tra i ricavi da attività diverse e i costi complessivi, non supera il 66%.

Nella Colonna 2, si evidenzia il mancato rispetto del limite del 30% dei Ricavi da attività diverse rispetto alle entrate complessive dell'Ente ma il rispetto del limite del 66% delle entrate da attività diverse rispetto ai Costi Complessivi che, pur essendo inferiori rispetto ai ricavi da attività diverse, detratti i proventi da distacco del personale, subiscono la determinata influenza dei costi figurativi, che riassettano il conteggio al rispetto del limite.

Nella Colonna 3, il calcolo evidenzia il rispetto dei limiti inversamente rispetto alla colonna 2. Il calcolo evidenzia un ammontare delle entrate da attività diverse considerevolmente inferiore alle entrate complessive, esponendo una condizione possibile riferita ai costi complessivi che questa volta risultano insufficienti al rispetto del limite del 66%.

In considerazione dell'esempio numerico, si sottolinea l'importanza e la fondamentale incidenza delle poste figurative considerate a base di calcolo in concessione normativa.

Qualora l'ETS non riesca a rispettare i limiti indicati dal decreto, è obbligato a darne segnalazione all'ufficio competente del RUNTS entro trenta giorni dalla data di approvazione del bilancio e nell'esercizio successivo a quello in cui ha superato i limiti, sarà obbligato a rispettare un rapporto tra attività secondarie e principali, applicando lo stesso criterio dell'esercizio precedente, *che sia inferiore alla soglia massima per una percentuale almeno pari alla misura del superamento dei limiti nell'esercizio precedente.*

Quindi per fare un esempio se l'ETS ha scelto il criterio di cui al comma 1, articolo 3, lettera b) (ricavi da attività diverse non superiori al 66% dei costi complessivi dell'Ente) e nell'esercizio X la percentuale dei ricavi da attività diverse è stata del 75%, superando così di 9 punti percentuali il limite del 66%, nell'esercizio successivo X+1, dovrà mantenere un rapporto tra ricavi da attività diverse e costi complessivi del 57%. Nel caso in cui l'ETS non rispetti tali limiti e non effettui la segnalazione all'ufficio del RUNTS territorialmente competente, il registro provvederà alla cancellazione dello stesso dal registro.

5. Rendicontazione delle Raccolte fondi occasionali

I principi di trasparenza, veridicità e correttezza, sono alla base della corretta valutazione della raccolta fondi.

A norma dell'art 7 del d.lgs. 117/2017:

“1. Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere da un ente del Terzo settore al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

2. Gli enti del Terzo settore, possono realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore”.

A norma dell'art. 87 comma 6, gli ETS non commerciali di cui all'art. 79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell'articolo 13, sia esso redatto nella forma “ordinaria” sia nella forma del rendiconto per cassa, un rendiconto specifico redatto ai sensi del comma 3 dell'articolo 48, tenuto e conservato ai sensi del DPR n. 600 del 29 settembre 1973, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all'art. 79, co. 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all'art. 86.

L'art. 48 co. 3 del Codice stabilisce che *“i rendiconti delle raccolte fondi svolte nell'esercizio precedente devono essere depositati entro il 30 giugno di ogni anno.”* Il comma 4 aggiunge che *“in caso di mancato o incompleto deposito nel rispetto dei termini previsti, l'ufficio del registro diffida l'ente del Terzo settore ad adempiere all'obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a centottanta giorni, decorsi inutilmente i quali l'ente è cancellato dal Registro”.*

In contrapposizione alla precedente normativa, l'art. 7 del CTS prevede che gli ETS possano svolgere in forma *“organizzata”* e *“continuativa”*, attività di raccolta fondi.

Indipendentemente dall'occasionalità o meno dell'evento di raccolta, la stessa potrà essere effettuata anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.

Al donatore, l'art. 83 del CTS riconosce detrazioni/deduzioni per le liberalità in danaro o natura secondo modalità e limiti individuati con il D.M. del 28 novembre 2019 in materia di erogazioni liberali



in natura a favore degli ETS. Ai sensi dell'art. 79 del citato decreto, al co. 4 è espressamente previsto che *“non concorrono, in ogni caso, alla formazione del reddito degli enti del Terzo settore, di natura non commerciale ai sensi del comma 5, i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione”*.

Nel rispetto di quanto normato dall'art. 7 del CTS, oltre ai principi di trasparenza, veridicità e correttezza, richiamati all'inizio del presente paragrafo, nella raccolta fondi il soggetto erogatore è messo a conoscenza dal beneficiario che i fondi pervenuti saranno destinati ad uno scopo ben individuato e finalizzati alle attività di interesse generale.

Nello svolgimento delle attività necessarie all'organizzazione di eventi tesi alla raccolta fondi, l'ETS potrà impiegare risorse proprie attraverso la partecipazione lavorativa del personale interno e/o avvalersi di volontari nel rispetto dell'art. 17 del CTS, e/o delegare le attività a soggetti terzi. È imprescindibile il rispetto del principio di incompatibilità sancito dall'art. 17 comma 5 d.lgs. 117/2017 (nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 2088 del 27 febbraio 2021).

Per la relazione illustrativa di ogni singola tipologia, rimandiamo alle *“Linee guida per la raccolta fondi degli enti del Terzo settore, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”*.

Modalità di redazione del rendiconto della Raccolta Fondi

La rendicontazione delle singole raccolte fondi *“segue”* la redazione del bilancio. Ne consegue che gli ETS che predispongono il bilancio nella forma del rendiconto per cassa rendicontano anche le singole raccolte fondi occasionali con il sistema di rilevazione per cassa.

La rendicontazione delle singole raccolte risulta coordinata con il rendiconto per cassa. I valori, quindi, saranno naturalmente coincidenti. Anche la tempistica risulta coordinata. Ne consegue, per esempio, che la raccolta fondi effettuata nel corso delle vacanze natalizie vedrà una rendicontazione separata per le movimentazioni effettuate entro il 31 dicembre dell'esercizio t, da presentare ed allegare con il rendiconto dell'esercizio t e una diversa rendicontazione delle movimentazioni effettuate nell'esercizio t+1 da presentare ed allegare con il rendiconto dell'esercizio t+1.

L'ETS, indipendentemente dalle sue dimensioni economiche, dovrà allegare ai rendiconti delle singole attività di raccolta fondi occasionali, una relazione illustrativa nella quale dovrà fornire una breve

descrizione di ciascuna delle iniziative intraprese, della modalità di svolgimento dell'evento, del luogo in cui si è svolto, delle finalità perseguite e dei costi sostenuti.

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha voluto fornire nelle linee guida sulla raccolta fondi un fac-simile di rendiconto che si suggerisce di utilizzare, in quanto considerato nei fatti dallo stesso come modello di riferimento e che per comodità di lettura, si riporta nell'esempio pratico del presente documento.

Parte C – Informazioni facoltative

6. Collocazione all'interno del Rendiconto per Cassa dei costi e proventi figurativi

In base al "Glossario alle poste di bilancio" integrato nell'allegato al Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 5 marzo 2020, i costi e proventi figurativi sono *"quei componenti economici di competenza dell'esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell'ente"*; la definizione, ancorché integrata nell'elenco di cui alla rubrica *"Rendiconto gestionale"*, può considerarsi funzionale all'identificazione di tali poste anche in sede di informativa afferente il Rendiconto per cassa di cui al modello D dell'allegato al DM 5 marzo 2020.

La dottrina aziendalistica, ma anche la giurisdizione amministrativa⁴, hanno da tempo riconosciuto nei costi e proventi figurativi quelle componenti economiche che non generano flussi e deflussi finanziari, ovvero che non concludono monetariamente il rispettivo ciclo, attivo o passivo.

In calce al modello D, in simmetria con lo schema adottato per il Rendiconto gestionale (modello B), è collocato il frame per l'iscrizione delle componenti figurative che hanno concorso alla gestione di esercizio, strutturato a sezioni contrapposte, ed integrato, per ciascuna sezione ed allo scopo di assicurare l'informativa di comparabilità temporale, con la colonna in cui richiamare, per ciascuna voce, il valore corrispondente del precedente esercizio. Nella sezione di sinistra dello schema sono

⁴ Si vedano, *ex multis*, Cons. Stato, 4/1/2021 n. 37, e Corte dei Conti, Sez. I, 04/09/2002, n. 296

collocate le voci delle componenti figurative di costo; nella sezione destra, le voci delle componenti figurative di provento.

Costi Figurativi	Es t	Es t-1	Proventi figurativi	Es t	Es t-1
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
<i>Totale</i>			<i>Totale</i>		

Esempio Pratico

Introduzione (informazione facoltativa)

Il Rendiconto per cassa è stato utilizzato facoltativamente dall'ente, nel rispetto dei limiti dimensionali previsti dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore.

L'ente ha realizzato nell'esercizio entrate pari complessivamente a €... .

Ai fini del computo del volume complessivo delle entrate sono state escluse le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni pari a €... e quelle relative ai finanziamenti pari a €....

Informazioni generali sull'ente (informazione facoltativa)

- Costituzione

Inserire i dati sulla costituzione dell'ente e sul direttivo che l'amministra.

- Personalità giuridica

L'ETS ha ottenuto la personalità giuridica/ non ha la personalità giuridica.

Indicare la consistenza patrimoniale dell'ente (indicare il patrimonio dichiarato per l'ottenimento della personalità giuridica – art. 22 d.lgs. 117/2017)

- Svolgimento attività

Indicare dove viene svolta l'attività, se esiste una o più sedi.

Missione perseguita e attività di interesse generale

Inserire la “mission” dell’ente e l’attività/le attività di interesse generale ex art. 5 d.lgs. 117/2017:

Attività 1

Attività 2

Attività 3

In riferimento all’attività/le attività indicata/e si precisa che: (precisare le azioni messe in pratica dall’ente ed in attuazione delle attività su descritte).

- Iscrizione al RUNTS

L’art. 45 e successivi, del d.lgs. 117/2017, disciplina l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Registro Unico del Terzo Settore, per assicurare la piena trasparenza degli ETS, attraverso la pubblicità degli elementi informativi. L’ETS è iscritto nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore dal nella Sezioneal numero

- Regime fiscale

Il regime fiscale applicato è (indicare il regime fiscale applicato allo stato attuale) (i nuovi regimi fiscali previsti dal titolo X del d.lgs. 117/2017 attendono l’approvazione della Commissione Europea).

Dati sugli associati o sui fondatori

Il numero degli associati e dei fondatori, e le loro movimentazioni nel corso dell’esercizio, vengono rappresentati come segue:

Gli associati totali al 31/12/..... sono.....

- Informazioni sulla partecipazione degli associati alla vita dell’ente

Inserire le modalità di funzionamento dell’ente.....

Perdita della qualità di socio.....

Organi sociali.....

Funzionamento e poteri dell’assemblea.....

- Dati sulle attività svolte nei confronti di associati e fondatori

- Inserire le attività svolte nei confronti di associati e fondatori nel rispetto di quanto normato dall’art. 79 comma 6, d.lgs. 117/2017.

- Precisare la gratuità delle prestazioni effettuate dai volontari e indicare la gratuità di quelle effettuate dai soci.
- Inserire la modalità di determinazione delle prestazioni gratuite per quantificarle nella rappresentazione dei costi figurativi.
- Continuità aziendale – valutazione prospettica

L'organo di amministrazione per verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale effettua una valutazione prospettica della capacità dell'ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio.

In base a tale principio, l'organo amministrativo ha posto in essere le seguenti azioni per determinare la disponibilità **delle risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte:**

.....
.....
.....

Considerando quanto su descritto e preso a base l'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/....., l'organo amministrativo fa presente che:

- non sono state identificate significative incertezze sulla capacità di continuazione dell'attività dell'ETS.

Oppure

Considerando quanto su descritto e preso a base l'orizzonte temporale dei dodici mesi successivi al 31/12/....., l'organo amministrativo fa presente che sono emersi fattori di rischio che creano incertezze sulla capacità dell'ente di continuare la sua attività. Si rende necessario valutare tali incertezze e se le stesse rappresentino una causa di scioglimento dell'ente.

- Consistenza patrimoniale

A dimostrazione della solidità patrimoniale e della sussistenza delle risorse disponibili, si dettaglia la struttura patrimoniale come segue:

- Fondo di dotazione dell'ente per euro.....
- Patrimonio libero (avanzi di gestione) dell'ente per euro

Si precisa che l'ammontare dei Crediti totali è pari ad euro..... e che l'ammontare totale dei debiti è pari ad euro..... .

Al 31/12/20.. le disponibilità liquide sono così ripartite:

- Banca c/c
- Cassa

L'ammontare dei Debiti per TFR, al 31/12/20... ammonta ad euro..... .

Attività diverse (informazione obbligatoria)

Dati sulle attività – art. 6 d.lgs. 117/2017 (da inserire obbligatoriamente in calce al rendiconto per cassa)

Le attività diverse svolte ex art. 6 del Codice del Terzo settore consistono essenzialmente in

Ai fini della verifica dei parametri si rileva che (inserire anche solamente il criterio utilizzato):

- il rapporto tra entrate da attività diverse e attività complessive è pari a ...;
- il rapporto tra entrate da attività diverse e costi complessivi è pari a

In riferimento ad entrambe le somme non rilevano le entrate e le uscite dal distacco del personale degli enti del terzo settore presso enti terzi.

Raccolta fondi (informazione obbligatoria)

Dati sulle attività – art. 7 d.lgs. 117/2017 (da inserire obbligatoriamente in calce al rendiconto per cassa)

L'Associazione, per il raggiungimento degli scopi statutari si avvale degli strumenti di raccolta fondi di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore. Tali attività vengono svolte nel pieno rispetto della normativa e dello Statuto. Ai sensi dell'art.48 comma 3 del d.lgs. 117/2017 vengono di seguito rendicontati i singoli eventi: L'ETS, nel corso dell'esercizio, ha effettuato delle raccolte fondi ai sensi dell'art. 87 comma 6 del d.lgs. 117/2017. Di seguito il rendiconto specifico del **singolo evento** e relazione descrittiva sintetica.

Denominazione ETS _____
C.F. _____
Sede _____

<p>RENDICONTO DELLA SINGOLA RACCOLTA FONDI OCCASIONALE</p> <p>Descrizione della celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione _____</p> <p>Eventuale denominazione dell'evento _____</p> <p>Durata della raccolta fondi: dal _____ al _____</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DELLA SINGOLA INIZIATIVA DI RACCOLTA FONDI OCCASIONALE

• Descrizione dell'iniziativa

L'ETS _____, dal _____ al _____ ha posto in essere un'iniziativa denominata _____,

Sono stati raccolti fondi in danaro per un totale di € _____ (riportare il totale entrate in danaro).

Le elargizioni in danaro sono state ricevute in contanti per un totale di € _____ su c/c bancario per

a) Proventi della raccolta fondi occasionale		
- liberalità monetarie		0
- valore di mercato liberalità non monetarie		0
- altri proventi		0
	Totale a)	0
b) Oneri per la raccolta fondi occasionale		
- oneri per acquisto beni		0
- oneri per acquisto servizi		0
- oneri per noleggi, affitti o utilizzo attrezzature		0
- oneri promozionali per la raccolta		0
- oneri per lavoro dipendente o autonomo		0
- oneri per rimborsi a volontari		0
- altri oneri		0
	Totale b)	0
	Risultato della singola raccolta (a-b)	0

un totale di € _____ altro _____

e/o

Sono stati raccolti beni materiali per un valore complessivo di € _____

I costi sostenuti per la realizzazione dell'evento sono così dettagliati:

I fondi raccolti al netto del totale delle spese sostenute sono pari ad € _____ e verranno impiegati per le seguenti attività di interesse generale* e per le seguenti finalità:

Gli oneri sostenuti e/o le uscite sono risultati superiori ai proventi/entrate per le seguenti motivazioni (campo da compilare esclusivamente nell'ipotesi in cui i costi complessivamente sostenuti per la realizzazione dell'evento siano superiori ai ricavi)

*Utilizzare la nomenclatura contenuta nell'articolo 5 del CTS

[L'ente può riportare ulteriori informazioni rispetto a quelle specificamente previste, quando queste siano ritenute rilevanti per fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione e delle prospettive gestionali.]

Erogazioni liberali (informazione facoltativa, obbligatoria la comunicazione in Agenzia Entrate)

Le erogazioni liberali rappresentano transazioni non sinallagmatiche, per le quali non è prevista una controprestazione.

L'ente ha ricevuto al 31/12/..... erogazioni liberali per un ammontare pari ad euro.....

Investimenti/disinvestimenti patrimoniali e finanziari (informazione facoltativa)

Ai fini del computo del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, per i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.